

## Sicurezza alimentare: procedure per il richiamo dei prodotti non conformi

### Accertamento del pericolo da parte dell'azienda

L'azienda deve valutare l'effetto che la non conformità ai requisiti di sicurezza alimentare potrebbe avere per la salute umana.

Si distinguono in effetti immediati (quando l'assunzione di un alimento contaminato si manifesta immediatamente o in breve tempo) ed effetti a lungo termine (effetti tossici cumulativi ad esempio).

Tra quest'ultimi la circolare del Ministero della Salute segnala gli alimenti contenenti residui di pesticidi o loro metaboliti per i quali non è stata fissata una dose acuta di riferimento e quelli contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene i cui livelli rilevati eccedono i limiti fissati dalla legislazione comunitaria e nazionale, nonché gli OGM non autorizzati.

Fermo restando che per poter fare correttamente le valutazioni sulla sicurezza alimentare, soprattutto nei casi più complessi, è opportuno rivolgersi a personale specializzato (interno o esterno all'impresa), si consiglia al primo sospetto o rilevazione della non conformità ai requisiti di sicurezza alimentare di segnalarla immediatamente alla ASL in modo da avviare una corretta valutazione<sup>1</sup> del pericolo e limitare l'eventuale danno.

### Modalità per la comunicazione

Per assolvere correttamente agli obblighi di cui sopra la circolare ministeriale stabilisce quali siano le informazioni minime di comunicazione.

Distinguiamo due casi principali.

#### Vendita del prodotto ad altra impresa alimentare (Business to Business)

In questo caso l'impresa agricola deve comunicare all'**acquirente** ed alla ASL almeno le seguenti informazioni e procedere, se nelle sue possibilità, al ritiro del prodotto:

- a) denominazione di vendita;
- b) marchio del prodotto;
- c) nome o ragione sociale del produttore;
- d) lotto di produzione;
- e) marchio d'identificazione dello stabilimento (ove applicabile);
- f) peso/volume unità di vendita;
- g) motivo del richiamo.

Il motivo del richiamo deve indicare precisamente il pericolo (ad esempio presenza di botulino, di parti metalliche, se di residui di fitofarmaci, farmaci veterinari o allergeni devono essere specificati nel nome e principio attivo).

#### Vendita del prodotto direttamente al consumatore finale

In questo caso l'impresa agricola deve comunicare al **consumatore** ed alla ASL almeno le seguenti informazioni e procedere, se nelle sue possibilità, al ritiro del prodotto:

- a) denominazione di vendita;
- b) marchio del prodotto;
- c) nome o ragione sociale del produttore;
- d) lotto di produzione;
- e) marchio d'identificazione dello stabilimento (ove applicabile);

---

<sup>1</sup> L'autorità competente valuta il pericolo assegnando un rischio che può essere basso, medio o alto

- f) peso/volume unità di vendita;
- g) motivo del richiamo;
- h) le istruzioni al consumatore per il richiamo del prodotto, nonché le modalità per contattare l'assistenza clienti (il numero dell'azienda o la e mail ad esempio);
- i) fotografia del prodotto così come si presenta al consumatore al momento dell'acquisto.

Inoltre, nel caso l'autorità competente valuti il pericolo con un livello di **rischio alto**, l'azienda dovrà procedere ad informare il consumatore nei punti di vendita attraverso l'apposizione di una cartellonistica (se utile e necessaria ovviamente), la pubblicazione del richiamo sul sito web (se lo possiede), l'invio di email (se ha un elenco clienti) e, a seconda del livello di distribuzione (locale, regionale, nazionale), effettuare comunicati mezzo stampa, radio, TV.

Si ricorda che la comunicazione obbligatoria da inviare alla ASL per il richiamo del prodotto deve essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo allegato alla circolare ministeriale e comunque disponibile presso ogni ASL.

Sarà poi l'autorità competente, come già indicato, a valutare se far pubblicare l'avviso di richiamo del prodotto anche sul sito nazionale del Ministero della salute.